



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 477 DEL 16/05/2011

OGGETTO: rettifica preadozione del DDL "Sistema regionale dei servizi per l'impiego: autorizzazione e accreditamento delle Agenzie per il lavoro" (DGR n. 1897/2010).

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Assente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Assente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal 16/05/2011

Il funzionario: FIRMATO

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto DDL “Sistema regionale dei servizi per il lavoro: autorizzazione e accreditamento delle Agenzie per il lavoro” presentata dal Direttore Lucio Caporizzi;

Vista la DGR n. 1897 del 20/12/2010 di preadozione del DDL “Sistema regionale dei servizi per il lavoro: autorizzazione e accreditamento delle Agenzie per il lavoro”;

Preso atto di alcune rettifiche apportate al suddetto DDL a seguito di ulteriori approfondimenti;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Gianluca Rossi avente ad oggetto: “Sistema regionale dei servizi per il lavoro: autorizzazione e accreditamento delle Agenzie per il lavoro”, rettificata rispetto al testo preadottato con DGR 1897/2010;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 31, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, che si allega;

Ritenuto di provvedere alla preadozione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di preadottare l'allegato disegno di legge, avente ad oggetto: “Sistema regionale dei servizi per il lavoro: autorizzazione e accreditamento delle Agenzie per il lavoro”, parzialmente modificato rispetto al DDL preadottato con DGR n. 1897/2010, e la relazione che lo accompagna;
2. di dare mandato all'assessore alle politiche attive del lavoro Gianluca Rossi di porre in atto i successivi adempimenti ad esso connessi.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Catia Bertinelli

IL PRESIDENTE

f.to Catiuscia Marini

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: “Sistema regionale dei servizi per il lavoro: autorizzazione e accreditamento delle Agenzie per il lavoro”

RELAZIONE

La riforma del mercato del lavoro ha inciso profondamente sull'assetto organizzativo dei servizi pubblici e privati per l'impiego, così come delineato dalle riforme amministrative e costituzionali degli ultimi anni, ampliando notevolmente la platea dei soggetti abilitati ad erogare tali servizi.

La normativa nazionale stessa ha già consentito lo svolgimento dell'attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori e delle lavoratrici, come definiti dall'art. 2 del Dlgs. n.276/2003 e s.m.i., a soggetti che operano in almeno quattro regioni, rinviando alle disposizioni regionali la possibilità di autorizzare anche soggetti che intervengono in realtà più circoscritte, di una sola regione o di meno di quattro regioni.

La maggior parte delle Regioni del Centro Nord hanno già provveduto a disciplinare con legge gli istituti dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO, come richiesto dalla normativa nazionale. Alcune di esse, con riguardo alla sola autorizzazione, hanno anche emanato le conseguenti disposizioni attuative.

Come è noto i canali informali nella ricerca di lavoro hanno un ruolo assolutamente prevalente sia per i lavoratori, che per le imprese.

Gli ultimi dati raccolti tramite l'indagine Excelsior 2010 confermano questa caratteristica tipicamente italiana, da cui l'Umbria non si discosta.

Imprese secondo la principale modalità utilizzata per la ricerca e la selezione di personale

MODALITA' DI SELEZIONE PERSONALE	UMBRIA	ITALIA CENTRALE	ITALIA
CONOSCENZA DIRETTA	29,1	29,3	28,7
SEGNALAZIONI CONOSCENTI/FORNITORI	22,8	22,6	21,0
QUOTIDIANI E STAMPA SPEC.	4,2	4,7	6,1
SOCIETA' LAVORO INTERINALE	5,0	3,9	5,1
SOCIETA' SELEZIONE DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA / INTERNET	3,0	4,8	5,0
BANCHE DATI INTERNE AZIENDALI	21,7	20,5	21,5
CENTRI PER L'IMPIEGO	8,2	8,2	6,3
ALTRE MODALITA'	6,0	5,9	6,2

Fonte: indagine Excelsior 2010

Da tale indagine emerge, infatti, che il 49,7% delle imprese italiane, tra i canali di reperimento abitualmente usati per la ricerca e la selezione del personale, prediligono quelli della conoscenza diretta e delle segnalazioni di conoscenti o fornitori.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In Umbria questi due canali incidono per circa il 52%, un fattore in parte riconducibile alla ridotta dimensione aziendale del tessuto produttivo umbro; tale ipotesi è confermata dal fatto che la stessa indagine evidenzia una correlazione inversa tra utilizzo dei canali informali e dimensione aziendale.

Di contro a rivolgersi a intermediari specializzati, pubblici o privati, è solamente il 16,4% delle imprese italiane.

In Umbria il dato è pressoché analogo (16,2%), ma diversamente composto, in quanto il minor ricorso a soggetti privati viene compensato da una maggior fiducia delle imprese nei servizi pubblici (8,2%).

Il maggior ricorso ai servizi pubblici da parte delle imprese discende dall'investimento fatto dall'Umbria in tale ambito; d'altra parte la qualità dei Centri per l'impiego umbri è stata riconosciuta anche dalla Commissione europea che ha espresso sugli stessi una valutazione molto positiva.

La qualità dei servizi rivolti ai lavoratori e alle imprese è l'obiettivo di questa legge, che richiama i livelli essenziali delle prestazioni e il Masterplan regionale a garanzia di una elevata omogeneità della rete dei servizi pubblico-privata.

Inoltre la modifica apportata al D.lgs. n. 276/2003 dal "Collegato lavoro" per cui, in assenza di una specifica disciplina regionale, in alcuni casi è direttamente il Ministero del Lavoro ad autorizzare i soggetti che ne fanno richiesta, potrebbe determinare livelli di prestazioni non del tutto adeguati a quelli dei servizi pubblici regionali.

L'avvento della crisi e il conseguente notevole aumento dei soggetti che richiedono servizi al lavoro, non solo quelli di intermediazione, ha determinato la necessità dell'ampliamento di quanti erogano tali servizi e l'opportunità di una loro integrazione con operatori locali.

L'attuazione del programma anticrisi, varato dalla Giunta regionale con DGR n. 1560 del 9/11/2009, ha interessato i Centri per l'impiego nell'erogazione delle politiche attive ai cassintegrati, anche se l'amplia platea dei potenziali destinatari ha reso necessario che alcuni servizi al lavoro a carattere non formativo fossero erogati direttamente dai soggetti aggiudicatari dell'apposito bando, ai quali sono stati richiesti requisiti e professionalità aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'accreditamento per le attività formative.

Inoltre, a seguito delle espulsioni dall'occupazione ed al venir meno delle occasioni di lavoro per i soggetti in cerca di prima occupazione, si è registrato un sensibile incremento degli iscritti disponibili ai sensi del D.lgs. 181/2000 e s.m.i..

Su un piano strutturale l'esigenza di maggiori e più avanzati servizi da parte dei Centri per l'Impiego si sta verificando in un momento nel quale gli stessi non beneficiano più dei trasferimenti statali, l'utilizzo dei fondi comunitari è limitato allo sviluppo di progetti innovativi

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e le norme nazionali rendono difficile il ricorso, largamente praticato da tutte le Regioni e Province, a tecnici esterni per l'erogazione dei servizi più avanzati.

Il Disegno di Legge prevede, nel rispetto di quanto stabilito nel Dlgs 276/2003, la costituzione dell'albo dei soggetti accreditati all'erogazione dei servizi al lavoro.

Per accedere a detto albo i soggetti dovranno soddisfare requisiti, richiamati per principi nel DDL, che saranno declinati in dettaglio nei regolamenti; essi terranno conto di quanto previsto nel Masterplan a proposito dei livelli delle prestazioni e dei relativi standard di servizio necessari per l'erogazione dei servizi per l'impiego. Di fatto si dovrà garantire un servizio di pari qualità rispetto a quanto prestato dai servizi pubblici. Inoltre si sottolinea la necessità di procedere ad una revisione del Masterplan condivisa con le province al fine di meglio definire i servizi erogabili e i relativi standard e costi.

I soggetti accreditati sono titolati fin dal momento dell'iscrizione a fornire tali servizi; tuttavia, per poter beneficiare di risorse pubbliche occorre che essi stipulino apposite convenzioni con le Province o con la Regione, qualora Province o Regione lo reputino opportuno, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR di attuazione.

Il termine opportuno e non necessario, pur nei limiti fissati dalla DGR di attuazione, discende dalla discrezionalità della scelta da parte di Province e Regione che può derivare non solo dall'impossibilità di fornire un determinato servizio, ma anche dal principio di economicità, che giustificerebbe il ricorso al servizio privato, nell'ottica di integrazione tra il pubblico ed il privato, che può anche raggiungere la vera e propria sostituzione, qualora questo risponda ad una scelta della PA.

In assenza di convenzione i soggetti accreditati operano con risorse proprie, data la gratuità del servizio offerto per i lavoratori, oppure, nei casi di intermediazione con la contropartita da parte dell'impresa committente.

Il DDL prevede anche l'istituzione dell'Albo regionale delle Agenzie per il lavoro autorizzate all'erogazione sul territorio regionale dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione di personale e di supporto alla ricollocazione di personale. L'istituto dell'autorizzazione, oltre che adempimento previsto dal D.Lgs 276/2003, può agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ampliando i soggetti titolati a farlo in un momento in cui, come sopra ricordato, il numero delle persone in cerca di lavoro è notevolmente aumentato a seguito della crisi e in cui le risorse nazionali destinate al finanziamento dei servizi pubblici sono venute meno.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'apertura a nuovi operatori locali che la legge produrrà è solo una delle azioni necessarie per il miglioramento dei servizi, che andrà comunque di pari passo con il potenziamento dei servizi pubblici, favorendo forme di collaborazione e interazione ed evitando uno sviluppo puramente concorrenziale del sistema regionale dei servizi per l'impiego, che andrebbe a scapito dei lavoratori e del tessuto produttivo umbro.

Nella legge viene altresì ribadito il principio della gratuità dei servizi per i lavoratori, qualunque sia l'operatore che li eroga.

E' infine prevista una norma finanziaria che attinge risorse al capitolo 2967 del bilancio regionale (Fondo nazionale per l'occupazione da destinare alla realizzazione di politiche attive dell'impiego ed alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili del bacino umbro) da destinare ad interventi connessi all'impianto del nuovo sistema e al conseguente monitoraggio.

Descrizione degli articoli

ART 1 (Finalità e oggetto)

Il comma 1 dell'articolo individua la finalità della legge di creare un sistema regionale integrato pubblico/ privato di servizi per il lavoro, non concorrenziale, ma ispirato a principi di coesistenza attiva, interazione e coordinamento per assicurare livelli omogenei e di elevata qualità delle prestazioni offerte a lavoratori e imprese, con esplicito riferimento, al comma 3, al Masterplan regionale e ai livelli essenziali delle prestazioni.

Al comma 2 si definisce l'oggetto della legge, relativo alla disciplina per l'autorizzazione e l'accreditamento per l'erogazione di servizi al lavoro da parte di soggetti pubblici e privati.

Il comma 3 identifica le funzioni esercitate dal sistema regionale dei servizi per il lavoro con quelle previste dal Masterplan regionale, richiamando esplicitamente i livelli essenziali delle prestazioni che saranno definiti dallo stesso.

ART 2 (Funzioni della Regione e delle province)

Con questo articolo, ai commi 1 e 2, vengono esplicitate le funzioni svolte dalla Regione, che sono quelle di programmazione e coordinamento delle politiche del lavoro, nell'ambito della rete regionale dei servizi al lavoro e di definizione del Masterplan regionale dei servizi al lavoro, in collaborazione con le Province.

Al comma 3 vengono individuate le funzioni amministrative che le Province, attraverso i Centri per l'Impiego, esercitano in via esclusiva; si tratta quindi di funzioni che in nessun caso potranno essere svolte da soggetti autorizzati e/o accreditati e che riguardano il riconoscimento, la sospensione, la perdita e la certificazione dello stato di disoccupazione ,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

anche in relazione alle condizioni di congruità dell'offerta per gli inserimenti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 276/ 2003; la selezione di personale per l'avviamento presso le pubbliche amministrazioni per le qualifiche di cui all'articolo 16 della L. n. 56/1987; il collocamento mirato dei disabili di cui alla L. n. 68/1999 e il ricevimento e la gestione delle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro.

Il comma 4 prevede che per tutti gli altri servizi al lavoro identificati nel Masterplan regionale, Regione e Province potranno avvalersi di soggetti privati o pubblici accreditati, nel rispetto dei criteri definiti dalla DGR di cui al successivo art.5.

Il comma 5 apre ulteriori spazi di collaborazione di Regione e province con soggetti autorizzati sia a livello nazionale che regionale, rinviando alla Giunta regionale la definizione delle modalità per la reciproca messa a disposizione delle banche dati, che rappresenta in questo caso l'aspetto più delicato da affrontare.

ART 3**(Autorizzazione regionale all'esercizio delle attività delle Agenzie per il lavoro)**

Il comma 1 definisce il concetto di autorizzazione regionale e il suo ambito di applicazione.

Il comma 2 stabilisce che sarà la Giunta regionale con propria deliberazione a definire le modalità e i criteri per l'autorizzazione regionale allo svolgimento dei servizi sopra citati, per la sua eventuale sospensione e revoca, nonché le modalità di verifica del corretto andamento dell'attività svolta dal soggetto autorizzato; la materia sarà oggetto di concertazione con le parti istituzionali e sociali.

Il comma 3 ribadisce la necessità che i soggetti che richiedono l'autorizzazione regionale devono comunque essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 4,5 e 6 del D.Lgs. n. 276/2003.

Il comma 4, analogamente a quanto avviene a livello nazionale, stabilisce la provvisorietà dell'autorizzazione regionale che solo dopo due anni, subordinatamente alla verifica della correttezza dell'attività svolta e a richiesta del soggetto interessato, potrà essere trasformata a tempo indeterminato.

Il comma 5 richiama l'obbligo per la Regione di comunicare al Ministero del Lavoro le autorizzazioni rilasciate, che saranno inserite nell'apposita sezione regionale dell'Albo nazionale.

Il comma 6 prevede che alcuni soggetti particolari, nello stesso elencati, possano avere un regime particolare di autorizzazione, definito dalla Deliberazione di Giunta sopra richiamata, a condizione però che svolgano l'attività senza finalità di lucro.

Il comma 7 riafferma il principio per cui i servizi erogati ai lavoratori e alle lavoratrici dai soggetti autorizzati devono essere a titolo gratuito

ART 4**(Albo delle Agenzie per il lavoro autorizzate)**

Il comma 1 prevede l'istituzione dell'albo regionale delle Agenzie per il lavoro autorizzate e attribuisce la sua tenuta alla struttura regionale competente in materia di lavoro.

Il comma 2 rinvia ad atto di Giunta, previa concertazione, la definizione delle modalità di iscrizione all'albo e dei criteri per la sua gestione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 5**(Accreditamento regionale per i servizi al lavoro)**

Il comma 1 definisce il concetto di accreditamento e il suo ambito di applicazione, precisando che lo stesso viene concesso a tempo indeterminato.

I commi 2 e 3 stabiliscono che sarà la Giunta regionale con propria deliberazione, previa concertazione con le parti istituzionali e sociali, a definire i requisiti, le modalità e i criteri per l'accreditamento regionale, le eventuali cause di sospensione e revoca dell'accreditamento, i criteri e le modalità per l'eventuale stipula di convenzioni, per la reciproca messa a disposizione delle banche dati e per la verifica del corretto andamento dell'attività svolta.

Il comma 4 ribadisce che i soggetti che richiedono l'accreditamento regionale devono comunque operare nel rispetto dei criteri e dei principi fondamentali stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. 276/2003.

Il comma 5 fissa l'obbligo per i soggetti accreditati di interconnessione a Borsa Lavoro e, nel caso operino in convenzione con Regione o province, di utilizzare il collegamento al sistema informativo in uso ai servizi pubblici per l'impiego.

I commi 6, 7 e 8 prevedono, rispettivamente, che soltanto i soggetti autorizzati all'intermediazione possono accreditarsi per le funzioni di preselezione e incrocio fra domanda e offerta di lavoro, che alla struttura regionale competente in materia di lavoro è demandata la verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti, della correttezza dei servizi svolti e l'eventuale revoca o sospensione, che i servizi previsti dal Masterplan regionale possono essere svolti solo da soggetti accreditati.

I commi 9 e 10 rimettono a province e Regione la facoltà, entro i limiti fissati dalla DGR di cui al c.3, di stipulare con i soggetti accreditati apposite convenzioni per le attività di propria competenza, ad eccezione di quelle previste al comma 3 dell'articolo 2. Tali convenzioni possono prevedere per i soggetti accreditati l'accesso a finanziamenti pubblici.

Il comma 11 stabilisce che i soggetti accreditati intervengono in via integrativa e/o, solo se previsto dalla convenzione di cui ai commi 9 e 10, in via sostitutiva, delle funzioni regionali o provinciali, al fine di completare la gamma, migliorare la qualità ed ampliare la diffusione sul territorio delle funzioni dei servizi, nonché al fine di fornire interventi specializzati per determinate categorie di utenti. Ne consegue che il principio generale è quello dell'intervento in via integrativa, che può diventare sostitutiva solo per volontà di Regione o Province.

Il comma 12 ribadisce il principio per cui i servizi erogati ai lavoratori e alle lavoratrici dai soggetti accreditati devono essere a titolo gratuito

ART. 6**(Albo degli operatori accreditati)**

Il comma 1 prevede l'istituzione dell'albo regionale degli operatori pubblici e privati accreditati per l'erogazione dei servizi previsti dal Masterplan regionale e attribuisce la sua tenuta alla struttura regionale competente in materia di lavoro.

Il comma 2 rinvia ad atto di Giunta, previa concertazione, la definizione delle modalità di iscrizione all'albo e dei criteri per la sua gestione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

**ART 7
(Monitoraggio)**

Questo articolo disciplina l'attività di monitoraggio che la Regione, in collaborazione con le Province, dovrà svolgere al fine di assicurare il proprio ruolo di coordinamento del sistema, garantendone la qualità e l'efficienza e, in generale, il raggiungimento della finalità che la legge stessa si pone, ovvero di creare un sistema regionale integrato pubblico/ privato di servizi per il lavoro, non concorrenziale, ma ispirato a principi di coesistenza attiva e interazione per assicurare livelli omogenei e di qualità delle prestazioni offerte a lavoratori e imprese.

E' infatti previsto che i soggetti autorizzati e/o accreditati a livello regionale mettano a disposizione di Regione e Province i flussi informativi ed ogni altra informazione necessaria per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di monitoraggio e di osservatorio del mercato del lavoro di cui all'art. 2 della LR 41/1998, incluse quelle utili alla misurazione dei livelli di efficacia e di efficienza dei servizi erogati.

**ART 8
(Norma finanziaria)**

Le risorse stanziare per il finanziamento della legge attingono al capitolo 2967 del bilancio regionale (Fondo nazionale per l'occupazione da destinare alla realizzazione di politiche attive dell'impiego ed alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili del bacino umbro) e sono destinate prevalentemente alle funzioni connesse all'impianto del nuovo sistema e al relativo monitoraggio.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: “Sistema regionale dei servizi per il lavoro: autorizzazione e accreditamento delle Agenzie per il lavoro.”

Art.1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione promuove la realizzazione di un sistema regionale di servizi per il lavoro ispirato ai principi di coesistenza attiva, interazione e coordinamento tra Regione, province e i soggetti pubblici e privati accreditati e/o autorizzati ai sensi della presente legge o a livello nazionale, che operano nel proprio territorio.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la presente legge disciplina l'autorizzazione e l'accreditamento per l'erogazione dei servizi al lavoro da parte di soggetti pubblici e privati.

3. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro, in relazione ai bisogni dei lavoratori, delle lavoratrici e dei datori di lavoro, espleta le funzioni previste dal Masterplan regionale dei servizi al lavoro, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni individuati nello stesso.

Art. 2

(Funzioni della Regione e delle province)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e coordinamento delle politiche del lavoro nell'ambito della rete regionale dei servizi per il lavoro, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego) e sue successive modifiche e integrazioni.

2. La Regione definisce, altresì, in collaborazione con le province, il Masterplan dei servizi al lavoro, quale documento strategico di orientamento e sviluppo del sistema integrato dei servizi per il lavoro.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. Le province, mediante i Centri per l'impiego di cui all'articolo 8 della l.r. 41/1998, esercitano, in via esclusiva, le funzioni amministrative attualmente previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h) e i) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59) dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144) e sue successive modifiche e integrazioni, ed in particolare:

a) il riconoscimento, la sospensione, la perdita e la certificazione dello stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del d.lgs. n.181/2000, anche in relazione alle condizioni di congruità dell'offerta per gli inserimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e sue successive modifiche e integrazioni;

b) la selezione di personale per le qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e sue successive modifiche e integrazioni;

c) il collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e sue successive modifiche e integrazioni;

d) il ricevimento e la gestione delle comunicazioni da parte dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 4 e 4bis del d.lgs. 181/2000.

4. La Regione e le province, nel rispetto di quanto disposto dalla l.r. 41/1998, per lo svolgimento dei servizi al lavoro definiti nel Masterplan regionale non rientranti tra quelli di cui al comma 3 possono avvalersi di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

soggetti pubblici e privati accreditati nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 3.

5. La Regione e le province possono individuare forme di collaborazione con i soggetti pubblici e privati autorizzati a livello nazionale o regionale. A tal fine la Giunta regionale definisce criteri e modalità per la reciproca messa a disposizione delle banche dati.

Art. 3

(Autorizzazione regionale all'esercizio delle attività delle Agenzie per il lavoro)

1. L'autorizzazione regionale è il provvedimento mediante il quale la Regione abilita, esclusivamente nell'ambito del proprio territorio, operatori pubblici o privati, denominati Agenzie per il lavoro, allo svolgimento dell'attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale, dei lavoratori e delle lavoratrici, come definite dall'articolo 2 del d.lgs. 276/2003.

2. La Giunta regionale, previa concertazione con le parti istituzionali e sociali, definisce le modalità e i criteri per il rilascio dell'autorizzazione regionale allo svolgimento dei servizi di cui al comma 1, le eventuali cause che possono determinare la sospensione e la revoca della stessa e le modalità di verifica del corretto andamento dell'attività svolta dal soggetto autorizzato.

3. Ai fini dell'autorizzazione i soggetti pubblici e privati che intendono esercitare le attività di cui al comma 1 devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6 del d.lgs. 276/2003.

4. L'autorizzazione regionale ha carattere provvisorio. Decorso due anni, il soggetto autorizzato può richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. La Regione, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, previa verifica del corretto andamento dell'attività svolta, rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

5. La struttura regionale competente comunica al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale gli estremi delle autorizzazioni rilasciate al fine dell'inserimento nell'apposita sezione dell'Albo nazionale di cui all'articolo 4 del d.lgs. 276/2003.

6. La Giunta regionale nel provvedimento di cui al comma 2 definisce, altresì, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del d.lgs. 276/2003, le modalità di autorizzazione all'attività di intermediazione per i comuni, anche nelle forme associative, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie, a condizione che svolgano tale attività senza fini di lucro.

7. I servizi svolti dai soggetti autorizzati sono erogati senza oneri per i lavoratori e le lavoratrici che ne beneficiano.

Art. 4

(Albo delle Agenzie per il lavoro autorizzate)

1. Con la presente legge è istituito l'albo regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate. Alla tenuta dell'albo provvede la struttura regionale competente in materia di lavoro.

2. La Giunta regionale, previa concertazione con le parti istituzionali e sociali, definisce le modalità di iscrizione all'albo regionale di cui al comma 1, nonché i criteri per la gestione dello stesso.

Art. 5

(Accreditamento regionale per i servizi al lavoro)

1. L'accreditamento è il provvedimento mediante il quale la Regione, in coerenza con le politiche regionali per l'occupazione, riconosce ad un soggetto, pubblico o privato, operante nell'ambito del proprio territorio, l'idoneità a erogare a tempo indeterminato servizi al lavoro, fatta eccezione per le

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

funzioni attribuite esclusivamente alle province dall'articolo 2, comma 3.

2. La Giunta regionale, previa concertazione con le parti istituzionali e sociali, definisce, in raccordo con il sistema di accreditamento per la formazione professionale, i requisiti per l'accreditamento tenendo conto, in particolare, delle competenze professionali, delle capacità gestionali, della dotazione strutturale, strumentale e logistica dei soggetti richiedenti, nel rispetto di quanto previsto dal Masterplan regionale.

3. Nel provvedimento di cui al comma 2 la Giunta regionale, definisce inoltre;

a) modalità e criteri per l'accreditamento regionale;

b) eventuali cause che possono determinare la sospensione e la revoca dello stesso;

c) criteri e modalità per l'eventuale stipula di convenzioni;

d) criteri e modalità, per la reciproca messa a disposizione delle banche dati;

e) criteri e modalità per la verifica del corretto andamento dell'attività svolta dal soggetto accreditato.

4. Ai fini dell'accreditamento i soggetti pubblici o privati che intendono esercitare le attività di cui all'articolo 2, comma 4 devono operare nel rispetto dei principi e dei criteri fondamentali stabiliti dall'articolo 7 del d.lgs. 276/2003.

5. I soggetti accreditati hanno l'obbligo di interconnessione a Borsa Lavoro di cui all'articolo 15 del d.lgs. 276/2003 e, in regime di convenzione di cui ai commi 9 e 10, utilizzano il collegamento al Sistema informativo lavoro di cui all'articolo 11 del d.lgs. 469/1997, in uso ai servizi pubblici per l'impiego.

6. Per l'esercizio delle funzioni di preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro possono essere accreditati esclusivamente i soggetti autorizzati

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

all'intermediazione a livello nazionale o regionale.

7. La struttura regionale competente in materia di lavoro verifica la sussistenza e la permanenza dei requisiti e l'adeguatezza dei servizi svolti dai soggetti accreditati e provvede, in caso di necessità, alla sospensione o alla revoca dell'accreditamento.

8. I servizi di cui all'articolo 2, comma 4 possono essere erogati esclusivamente dalle Agenzie per il lavoro in possesso dell'accreditamento.

9. Le province, ovvero la Regione per l'esercizio delle attività di propria competenza, qualora ne ravvisino l'opportunità, possono stipulare con i soggetti accreditati apposite convenzioni nel rispetto di quanto previsto al comma 3, lettera c).

10. Le convenzioni di cui al comma 9 possono prevedere per i soggetti accreditati l'accesso a finanziamenti pubblici.

11. I soggetti accreditati intervengono in via integrativa e/o, se previsto dalla convenzione di cui ai commi 9 e 10, in via sostitutiva alle funzioni regionali o provinciali, al fine di completare la gamma, migliorare la qualità ed ampliare la diffusione sul territorio delle funzioni dei servizi, nonché al fine di fornire interventi specializzati per determinate categorie di utenti.

12. I servizi svolti dai soggetti accreditati sono erogati senza oneri per i lavoratori o le lavoratrici che ne beneficiano.

Art. 6

(Albo degli operatori accreditati)

1. Con la presente legge è istituito l'albo regionale degli operatori pubblici e privati accreditati per l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 2, comma 4. Alla tenuta dell'albo provvede la struttura regionale competente in materia di lavoro.

2. La Giunta regionale, previa concertazione con le parti istituzionali e

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sociali, definisce le modalità di iscrizione all'albo regionale di cui al comma 1, nonché i criteri per la gestione dello stesso.

Art. 7
(*Monitoraggio*)

1. La Regione, in collaborazione con le province, cura azioni di monitoraggio dei servizi erogati dal sistema regionale per il lavoro al fine di qualificarne l'azione e di valorizzarne l'efficacia e l'efficienza.

2. I soggetti pubblici e privati autorizzati e/o accreditati mettono a disposizione della Regione e delle province i flussi informativi ed ogni altra informazione necessaria per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di monitoraggio e di osservatorio del mercato del lavoro di cui all'articolo 2 della l.r. 41/1998, incluse quelle utili alla misurazione dei livelli di efficacia e di efficienza dei servizi erogati, secondo le previsioni delle deliberazioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 5, commi 2 e 3.

Art. 8
(*Norma finanziaria*)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 è autorizzata per l'anno 2011, in sede di prima applicazione, la spesa di € 50.000,00 a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 6 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e sue successive modifiche e integrazioni, unità previsionale di base 11.1.002 "Iniziative ed interventi a favore dell'occupazione" (capitolo 2967 – Fondo nazionale per l'occupazione da destinare alla realizzazione di politiche attive dell'impiego e alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili del bacino umbro).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Note di Riferimento**Note all'art. 2, commi 1, 3:**

- Il testo degli artt. 1, 2 e 8 della L.R. 25 novembre 1998, n. 41, "Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego" è il seguente:

"Art. 1**Finalità e obiettivi.**

1. La Regione, al fine di realizzare un governo integrato delle politiche del lavoro e delle politiche formative, degli strumenti di gestione del mercato del lavoro e dei servizi per l'impiego che faciliti l'incontro tra domanda

e offerta di lavoro, anche in attuazione del decreto legislativo del 23 dicembre 1997, n. 469 promuove e coordina iniziative con l'obiettivo di:

- a) favorire l'attuazione del diritto al lavoro;
- b) favorire i processi di crescita della professionalità dei cittadini, la qualità del lavoro, nonché lo sviluppo del sistema imprenditoriale;
- c) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, di fatto limitativi dell'uguaglianza dei cittadini, anche favorendo le pari opportunità tra uomini e donne, nell'inserimento nel mondo del lavoro.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1, sono perseguiti favorendo la collaborazione tra pubblico e privato, ricercando la razionalizzazione delle forme e degli strumenti di intervento, nonché la semplificazione normativa ed amministrativa attraverso la realizzazione di:

- a) iniziative volte a incrementare l'occupazione;
- b) un sistema integrato di servizi per il lavoro;
- c) un sistema di informazione e di analisi del mercato del lavoro.

3. L'organizzazione del sistema regionale di gestione del mercato del lavoro e dei servizi per l'impiego, al fine di perseguire i migliori risultati in termini di qualificazione dell'offerta di lavoro e di crescita occupazionale, si ispira al principio della collaborazione istituzionale tra Regione, province, enti locali e al principio della concertazione"

"Art. 2**Azioni e strumenti.**

1. La Regione, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale ed in attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, promuove:

- a) interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro e l'occupazione in particolare di soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;
- b) interventi diretti a realizzare un sistema integrato di orientamento ed a favorire transizioni consapevoli dallo studio al lavoro e nel lavoro;
- c) interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione e della professionalità femminile, in cui la presenza femminile è tradizionalmente meno consistente;
- d) progetti e strumenti per la preselezione al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- e) tirocini e borse lavoro per favorire l'inserimento nel lavoro;
- f) progetti per l'attuazione di lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- g) accesso alla formazione;
- h) aiuti all'occupazione, anche di ordine finanziario;
- i) sistema informativo lavoro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 469 del 1997;
- l) osservatorio del mercato del lavoro e delle professioni;
- m) ogni altro intervento utile per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Alla Regione competono l'indirizzo, la programmazione, il coordinamento e la valutazione delle attività di cui al comma 1, nonché il raccordo con gli organismi nazionali ed il coordinamento dei rapporti con la Unione Europea."

"Art. 8

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(Centri per l'impiego)

1. Spetta alle province la distribuzione territoriale e la determinazione della sede dei centri per l'impiego sulla base di bacini di utenza da esse determinati. L'istituzione e la gestione dei centri per l'impiego di ambito interprovinciale, è attuata dalle province stesse, d'intesa fra loro.
2. Le province istituiscono i centri entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. I Centri per l'impiego svolgono:
 - a) i servizi di collocamento e di quelli ad essi connessi, previsti dall'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 469/1997;
 - b) i servizi connessi alle funzioni e ai compiti conferiti alle province in materia di politica attiva del lavoro;
 - c) i servizi di informazione, di orientamento e di consulenza individuale e i servizi rivolti all'incontro della domanda e l'offerta di lavoro;
 - d) i servizi rivolti alla promozione di strumenti che agevolino l'inserimento nel mercato del lavoro e sviluppino nuove imprenditorialità.
4. I servizi di cui al comma 3, sono svolti sulla base di standards qualitativi definiti dalla giunta regionale. Le funzioni di monitoraggio dei servizi sono effettuate dall'Agenzia Umbria Lavoro, di cui all'articolo 9.
5. Possono, in particolare, essere affidati ai centri per l'impiego la promozione e l'erogazione degli incentivi e degli aiuti all'occupazione, all'autoimpiego, che favoriscono l'accesso alla formazione professionale, ai lavori socialmente utili e di pubblica utilità e a tutte quelle attività rivolte a favorire l'inserimento o il reinserimento in attività lavorative, con particolare riferimento alle fasce deboli.
6. I centri per l'impiego, al fine di garantire la migliore efficacia dei servizi e i migliori raccordi con il mondo del lavoro, nonché la qualificazione dei servizi destinati a facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, devono assicurare gli opportuni collegamenti con le strutture operative delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali operanti nel territorio, con gli enti bilaterali sindacali e imprenditoriali operanti nel territorio, con gli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli altri soggetti pubblici o privati, in grado di garantire idonei supporti tecnici richiesti dalla particolare natura del servizio, stipulando, a tal fine, apposite convenzioni, fermo restando il rispetto dell'articolo 10 del d.lgs. 469/1997.
7. Ciascun centro per l'impiego, in riferimento all'inserimento lavorativo di utenti svantaggiati, opera in stretto raccordo con i servizi di cui all'articolo 25 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3.
8. Le province, nel determinare l'ordinamento dei centri per l'impiego, prevedono di dotarli di autonomia organizzativa, garantendo loro flessibilità e operatività nei limiti dell'assegnazione di specifiche dotazioni finanziarie."

- Il testo dell'art.2, c. 1 del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art.1 della legge 15 marzo 1997, n. 59", è il seguente:

"1. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e in particolare:

- a) collocamento ordinario;
- b) collocamento agricolo;
- c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
- d) collocamento obbligatorio;
- f) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;
- g) collocamento dei lavoratori a domicilio;
- h) collocamento dei lavoratori domestici;
- i) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
- l) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- m) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile."

- Il testo dell'art.2, c. 4 del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144", è il seguente:

"4. La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di disoccupazione è effettuata dai servizi competenti con le seguenti modalità:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- a) sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 4-bis o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza;
- b) in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato."

- Il testo dell'art.13 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, è il seguente:

"1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro è consentito:

a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;

b) determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attività lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.

2. Il lavoratore destinatario delle attività di cui al comma 1 decade dai trattamenti di mobilità, qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione, quando:

a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore;

b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;

c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.

4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attività formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati.

5. Avverso gli atti di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S.

5-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera a), trova applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 7.

7. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- Il testo dell'art. 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" è il seguente:

"Art. 16. Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici.

1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato (1).

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.

9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e comunque non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le assunzioni vengono effettuate secondo la normativa vigente.

La Legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 57

- Il testo degli artt. 4 e 4bis del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144", è il seguente:

"Art. 4 (Perdita dello stato di disoccupazione)

1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;

b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3;

c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani."

"Art. 4-*bis* (Modalita' di assunzione e adempimenti successivi)

1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonché la comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.

4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente.

5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:

a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato.

6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.

7. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché le modalità di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.

8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti delle medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979."

Note all'art. 3, commi 1, 3, 5, 6:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- Il testo dell'art.2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", è il seguente:

«1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

- a) «sommministrazione di lavoro»: la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;
- b) «intermediazione»: l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
- c) «ricerca e selezione del personale»: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;
- d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività;
- e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a d);
- f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
- g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;
- h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
- i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate;
- j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;

l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni attività;

m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.”

- Il testo degli artt. 4, 5, 6 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276, “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, è il seguente:

“Art. 4. - Agenzie per il lavoro

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali é istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo é articolato in cinque sezioni: a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20;

b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);

c) agenzie di intermediazione;

d) agenzie di ricerca e selezione del personale;

e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo.

Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione

a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.

4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attività svolta cui é subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della autorizzazione, nonché ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.

6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.

7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere oggetto di transazione commerciale.

Art. 5. - Requisiti giuridici e finanziari

1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono:

a) la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) é ammessa anche la forma della società di persone;

b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo

416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;

f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio all'autorità concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, di ogni

informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto

individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente;

g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.

2. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilità di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;

b) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;

d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;

e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;

f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.

3. Per l'esercizio di una delle attività specifiche di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilità di 350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;
- b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
- c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
- d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
4. Per l'esercizio della attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:
- a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
- b) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
- c) l'indicazione della attività di intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.
5. Per l'esercizio della attività di ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:
- a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
- b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
6. Per l'esercizio della attività di supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:
- a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
- b) l'indicazione della attività di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.

Art. 6. - Regimi particolari di autorizzazione

1. Sono autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e conferiscano alla borsa continua nazionale del lavoro, secondo le modalità previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i curricula dei propri studenti, che sono resi pubblici anche nei siti internet dell'Ateneo per i dodici mesi successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea. Resta fermo l'obbligo dell'invio alla borsa continua nazionale del lavoro di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.
2. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6 del presente articolo, i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g) di cui all'articolo 5, comma 1, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17.
3. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'articolo 5, comma 1:
- a) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione

o delle disabilità;

c) gli enti bilaterali che, ove ne ricorrano i presupposti, possono operare con le modalità indicate alla lettera a).

3-bis. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione i gestori di siti internet, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, nonché a condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi.

4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.

5. È in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare individualmente o in altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello territoriale, l'attività di intermediazione.

6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), può essere concessa dalle regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b).

7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività di cui al comma 6, provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie in una apposita sezione regionale nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la regione rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta.

8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimento della attività di intermediazione, nonché i soggetti di cui al comma 3, che non intendono richiedere l'autorizzazione a livello nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'ambito regionale, le attività oggetto di autorizzazione con esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla iscrizione dei predetti soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l'attività si sia svolta nel rispetto della normativa all'epoca vigente, nella sezione regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. In attesa delle normative regionali, i soggetti di cui al comma 2, che intendono svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione professionale, comunicano preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e f). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica dei requisiti di cui al precedente periodo, iscrive, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti istanti nell'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4.

8-bis. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso svolgere l'attività di intermediazione nella forma del consorzio. I soggetti autorizzati da un singola regione, ai sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con sede legale in altre regioni.

8-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, i soggetti di cui ai commi 1, 3 e 3-bis del presente articolo sono autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione a condizione che comunichino preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvio dello svolgimento dell'attività di intermediazione, autocertificando, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti. Tali soggetti sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4 del presente decreto. Resta fermo che non trova per essi applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del predetto articolo 4.

Note all'art. 5, commi 4 e 5:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- Il testo dell'art. 7 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, è il seguente:

"Art. 7. - Accreditalenti

1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti principi e criteri:

- a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio;
 - b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
 - c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle risorse;
 - d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, nonché l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
 - e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione.
2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma 1 disciplinano altresì:
- a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente articolo, per le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilità geografica del lavoro;
 - b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
 - c) le procedure per l'accreditamento;
 - d) le modalità di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizi erogati;
 - e) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti."

- Il testo dell'art. 15 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, è il seguente:

"Art. 15. - Principi e criteri generali

1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema è alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.

1-bis. Entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a conferire le informazioni relative alle procedure comparative previste dall'articolo

7, comma 6-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle procedure selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ai nodi regionali e interregionali della borsa continua nazionale del lavoro. Il conferimento dei dati previsto dal presente comma è effettuato anche nel rispetto dei principi di trasparenza di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le informazioni da conferire nel rispetto dei principi di accessibilità degli atti.

2. La borsa continua nazionale del lavoro è liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facoltà di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e territoriale prescelto.

4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro sono:

a) un livello nazionale finalizzato:

1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio;

2) alla interoperabilità dei sistemi regionali;

3) alla definizione dell'insieme delle informazioni che permettano la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:

1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio;

2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;

3) coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.

5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena operatività della borsa continua nazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze."

- Il testo dell'art. 11 del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art.1 della legge 15 marzo 1997, n. 59", è il seguente:

"1. Il sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde alle finalità ed ai criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua organizzazione è improntata ai principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Il SIL è costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3.

3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politicoamministrativo, ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10, hanno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalità sono stabilite sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno facoltà di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati annualmente, sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,

con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi realizzati ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui al comma 4 per l'accesso alle banche dati dei sistemi informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, le regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno schema di convenzione tipo. Il sistema informativo in materia di occupazione e formazione professionale della camera di commercio e di altre enti funzionali è collegato con il SIL secondo modalità da definire mediante convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare con gli organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalità si applicano ai collegamenti tra il SIL ed il registro delle imprese delle camere di commercio secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

6. Le attività di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

7. Sono attribuite alle regioni le attività di conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici delle unità operative regionali e locali. Fatte salve l'omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità da parte del livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti del sistema. La gestione e l'implementazione del SIL da parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'organo tecnico di cui al comma 8.

8. Al fine di preservare l'omogeneità logica e tecnologica del SIL ed al contempo consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi informativi regionali e locali ad esso collegati, è istituito, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997, un organo tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.

9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la composizione ed il funzionamento dell'organo tecnico di cui al comma 8 sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

10. Le deliberazioni dell'organo tecnico sono rese esecutive con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed hanno natura obbligatoria e vincolante nei confronti dei destinatari"

Note all'art. 7, comma 2:

Vedere note all'art. 2



Regione Umbria

Giunta Regionale

SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI DISEGNO DI LEGGE

SERVIZIO PROPONENTE: Politiche attive del lavoro

OGGETTO: rettifica preadozione del DDL "Sistema regionale dei servizi per l'impiego: autorizzazione e accreditamento delle Agenzie per il lavoro" (DGR n. 1897/2010).

SEZIONE I¹

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI: costruzione di un sistema regionale di servizi per il lavoro ispirato ai principi di coesistenza attiva, interazione e coordinamento tra Regione, province e soggetti pubblici e privati accreditati e/o autorizzati che operano nel territorio della Regione Umbria.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE: Piano triennale 2011-2013 per le politiche del lavoro, preadottato con DGR n. 1939 del 20/12/2010.

¹ da completare a cura della Direzione proponente
segue atto n. 477 del 16/05/2011

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO:			
Entrata:			
Art./comma	Natura dell'entrata	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta a regime (importo in Euro)
•			
•			
•			
•			
	Totale		
Spesa:			
Art./comma	Natura della spesa	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta A regime (importo in Euro)
•Artt. 4,5,6,7	Spese correnti	50.000,00	/
•			
•			
•			
	Totale	50.000,00	/
	Saldo da finanziare	50.000,00	/

METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE:

Si è fatto riferimento ad interventi di supporto già attuati tramite affidamento di servizio o collaborazioni per le attività connesse a percorsi di accreditamento regionale, di istituzione e messa a regime di cataloghi regionali e di impostazione del relativo monitoraggio .

DATI E FONTI UTILIZZATI:

Dati desunti da precedenti provvedimenti di affidamento di servizi analoghi o similari.

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI:

/

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:

Si propone l'utilizzo del cap. 2967 (Fondo nazionale per l'occupazione da destinare alla realizzazione di politiche attive dell'impiego e alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili del bacino umbro) in quanto gli interventi da finanziare sono riconducibili alle finalità generali previste dallo stesso: realizzazione di politiche attive del lavoro mediante l'ampliamento dei soggetti erogatori di servizi e garanzia della qualità degli stessi. Si propone inoltre, se possibile, di prevedere che eventuali ulteriori necessità collegate all'attuazione della legge per gli anni 2012 e successivi saranno determinate annualmente con la legge finanziaria regionale.

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE:

/

Per il Servizio proponente
La Dirigente dott.ssa Sabrina Paolini

7 aprile 2011

SEZIONE II ²

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:

QUADRO FINANZIARIO a regime			
Saldo da finanziare a pareggio:		€	50.000,00
	Entrata (importo in Euro)	Spesa (importo in Euro)	
• mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate	_____		
• utilizzo fondi speciali		_____	
• riduzione autorizzazioni di spesa		€ 50.000	
• a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		_____	
• mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		_____	
Totale	_____	€ 50.000	

VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

Per l'attuazione della legge regionale si prevede l'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio regionale all'unità previsionale di base 11.1.002 "Iniziative ed interventi a favore dell'occupazione" (capitolo 2967 - Fondo nazionale per l'occupazione da destinare alla realizzazione di politiche attive dell'impiego ed alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili del bacino umbro).

² da completare a cura del Servizio bilancio e finanza

MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:

Saldo da finanziare	2011	2012	2013
• Spesa corrente	€ 50.000,00	-	-
• Spesa in conto capitale	-	-	-

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

Non è previsto il finanziamento di interventi per gli anni successivi al 2011.

ANNOTAZIONI:

In base a quanto sopraesposto si propone la seguente norma finanziaria:

Art. 8
(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 è autorizzata per l'anno 2011, in sede di prima applicazione, la spesa di € 50.000 a valere sulle risorse di cui alla Legge 144 del 17.5.1999, art. 4, c. 6, unità previsionale di base 11.1.002 "Iniziative ed interventi a favore dell'occupazione" (capitolo 2967 - Fondo nazionale per l'occupazione da destinare alla realizzazione di politiche attive dell'impiego ed alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili del bacino umbro).

Servizio Bilancio e finanza

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA

OGGETTO: rettifica preadozione del DDL "Sistema regionale dei servizi per l'impiego: autorizzazione e accreditamento delle Agenzie per il lavoro" (DGR n. 1897/2010).

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 12/05/2011

IL DIRETTORE
LUCIO CAPORIZZI

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Economia. Promozione dello sviluppo economico e delle attività produttive, comprese le politiche del credito. Politiche industriali, innovazione del sistema produttivo, promozione dell'artigianato e della cooperazione. Energia. Relazioni con le multinazionali. Politiche di attrazione degli investimenti. Formazione professionale ed educazione permanente. Politiche attive del lavoro."

OGGETTO: rettifica preadozione del DDL "Sistema regionale dei servizi per l'impiego: autorizzazione e accreditamento delle Agenzie per il lavoro" (DGR n. 1897/2010).

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 12/05/2011

Assessore Gianluca Rossi

FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, lì

L'Assessore